

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita l'associazione culturale, denominata: "International Project_JD, Associazione cultura e danza." Abbreviabile in "International PJD".
2. L'organizzazione ha sede in via Fabio Filzi 17 interno 13 nel comune di Guidizzolo (MN), CAP 46040. Un eventuale modifica della sede non prevede alcuna modifica dello statuto.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'associazione culturale "International Project_JD, Associazione cultura e danza" è disciplinata dal presente statuto.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art.5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

(Natura, Scopo)

1. L'associazione culturale "International Project_JD, Associazione cultura e danza" non ha fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.
2. Ha lo scopo di divulgare la Cultura Hip Hop nei suoi molteplici aspetti artistici ed espressivi quali: danza, Djing, Mcing, Rap, beatbox, writings ecc..

Art. 7

(Finalità)

1. "International PJD" si pone come finalità quella di far conoscere la danza Hip Hop e la cultura, che è sua diretta espressione, attraverso:
 - formazione ballerini (tecnici) sul territorio che possano interagire sia con strutture private, come scuole di danza, palestre ecc. sia con strutture pubbliche, come scuole pubbliche. "International PJD" proporrà, attraverso questi esperti, corsi formativi amatoriali rivolti a persone di ogni età;
 - l'intenzione di coinvolgere sempre più giovani da ogni parte del mondo nelle proposte di percorsi formativi professionali. La cultura e danza Hip Hop non ha ormai più confini ed è intenzione e missione di "International PJD" di portare il mondo intero del Hip Hop là dove non sia possibile portare l'Italia nel mondo.
2. La responsabilità della formazione durante i corsi sia nazionali che internazionali è affidata alla miglior equipe di insegnanti/tecnici internazionali e nazionali.
3. Tali percorsi formativi dovranno essere proposti al miglior prezzo affinché possano essere frequentati anche da chi finora non ha avuto la possibilità economica di accedere a percorsi formativi con i migliori insegnanti. Il fine dell'associazione è considerato fondamentale per sviluppare la realtà artistica della danza hip hop nel mondo.

Art. 8

(Modalità del raggiungimento delle finalità)

1. La modalità dell'associazione culturale "International Project_JD, Associazione cultura e danza" per raggiungere concretamente le finalità esposte nell'art. 7, è quella di organizzare e favorire lo sviluppo di:
 - campus, workshops, seminari, corsi e manifestazioni (contest, rassegne, battles) nazionali ed internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo;
 - momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale legata all'Hip Hop;
 - realizzazione di progetti di collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private;
 - collaborazione con i mezzi mediatici.
2. Quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:
 - stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
3. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.
4. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Art. 9

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione culturale "International Project_JD, Associazione cultura e danza" opera senza limiti di territorio.

TITOLO III

ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 10

(Risorse dell'associazione)

1. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - quote associative;
 - contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - introiti derivanti dalle iniziative sociali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11

(Quota associativa)

1. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.
2. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

3. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio.
4. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per mancato versamento della quota annuale.
6. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

TITOLO IV GLI ADERENTI

Art. 12 (Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione:
 - I Fondatori;
 - I Soci dell'Associazione.
2. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.
3. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza.
4. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.
5. L'ammissione dei Soci è deliberata, su domanda del richiedente, dal Comitato Direttivo.
6. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 13 (Diritti)

1. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione del bilancio e la modificazione dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli aderenti hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Art. 14 (Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Agli aderenti spetta il rimborso spese per l'attività sociale eseguita conseguente al loro coinvolgimento da parte degli organi dell'associazione.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
3. Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
4. Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.
5. Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari.
6. Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Esclusione e recesso)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso ad un arbitro amichevole compositore di cui al presente statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Consiglio stesso.

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui la volontà di recesso viene notificata, salvo il caso di motivata giusta causa, nel quale il recesso ha effetto immediato.
4. L'adesione all'associazione prevede il pagamento da parte dell'aderente di una quota annuale di iscrizione. Il mancato versamento della quota annuale di iscrizione è la clausola di esclusione automatica dell'aderente. La quota annuale è fissata a prescindere dal periodo di versamento della stessa e scade al 31 dicembre di ogni anno. Di anno in anno, entro il 15 gennaio, il comitato direttivo decide l'importo della quota annuale di iscrizione.

TITOLO V GLI ORGANI

Art. 16

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Vice-Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Direttore Artistico.
2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Capo I – L'Assemblea

Art. 17

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione e rappresenta l'organo sovrano dell'associazione stessa.
2. Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di assemblea" temporaneo.

Art. 18

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente e comunque una volta all'anno.
2. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa. Viene convocata dal presidente con avviso scritto esposto nella sede dell'associazione e contenente l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via e-mail, sempre 10 giorni prima dell'assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.
4. Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, su richiesta di due revisori dei conti o da un terzo degli associati.

Art. 19

(Validità dell'assemblea)

1. L'Assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione interviene la metà dei componenti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.
2. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti da almeno sei mesi e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 20

(Votazione)

1. Non votano i soci minorenni.
2. Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni e i simpatizzanti, ha diritto ad un solo voto.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con il voto favorevole di due terzi dei componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
4. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche tramite delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 21

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 22

(Funzioni)

1. L'assemblea provvede:
 - alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
 - delibera sulle modifiche del presente statuto e Atto Costitutivo;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
 - approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente;
 - indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 23

(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri e nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Artistico. Nomina anche il Segretario ed il Tesoriere anche fuori del proprio ambito.
2. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea, salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente da soci fondatori.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due terzi dei componenti.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
5. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre fare luogo alla sua integrale rielezione.
6. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 24

(Presidente e vicepresidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono Presidente e il Vicepresidente dell'associazione.
2. In caso il Presidente non possa presenziare alle sue funzioni in sede decisionale potrà delegare il Vicepresidente a rappresentarlo in ogni suo aspetto.
3. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo, che lo ha nominato e di cui fa parte.
4. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Art. 25

(Competenze e convocazione del Consiglio)

1. Al Consiglio Direttivo compete:
 - deliberare sulla ammissione dei soci;
 - proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11.5 e 14.2 del presente statuto;

- approvare i bilanci preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entità delle quote associative annue;
 - stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
 - redigere i regolamenti per l'attività sociale;
 - adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
 - curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.
 3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.
 4. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comitato tecnico, Direttore artistico e del Vicepresidente.

Art. 26

(Delibere del Consiglio Direttivo)

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.
3. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 27

(Durata)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di due terzi degli aderenti.

Art. 28

(Strumenti informatici e telematici)

1. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
 - Uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
 - Una o più mailing list (pubbliche o private);
 - Uno o più news server;
 - Uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
 - Appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.
2. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.
3. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione.

Capo III – Presidente

Art. 29

(Elezione)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Dalla nomina a presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 30

(Durata)

1. Il presidente dura in carica tre anni.
2. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 31

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

2. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
3. Il Presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.
4. Il presidente presiede l'Assemblea e il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
6. Il Presidente può essere sostituito dal vicepresidente ogni qual volta egli sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
7. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio degli aderenti all'associazione.

Capo IV – Vicepresidente

Art. 32

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.
2. La carica di Vice-Presidente scade con quella del consiglio da cui è stato nominato

Capo V - Tesoriere

Art.33

1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
2. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
3. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
4. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Capo VI – Segretario

Art.34

1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
3. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.
4. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
5. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.
6. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Capo VI – Direttore Artistico

Art.35

1. Il Direttore artistico ha il compito di impostare e di coordinare lo svolgimento di programmi per la promozione della cultura e danza Hip Hop, decisi dal Consiglio Direttivo alle sedute del quale fa parte di diritto in funzione di consulente con diritto di voto.
2. Il Direttore artistico viene scelto dal Consiglio Direttivo.
3. La carica di Direttore artistico scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 36
(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) Beni, immobili e mobili;
 - b) Contributi;
 - c) Donazioni e lasciti;
 - d) Ogni altro tipo di entrate.

Art. 37
(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 38
(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea.
2. È facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
3. I versamenti possono essere di qualunque entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 39
(Erogazione, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 40
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 41
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, su deliberazione dell'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI
IL BILANCIO

Art. 42
(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 43

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato da un delegato dal presidente tra gli aderenti. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 44

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, può essere controllato da ciascuno degli aderenti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art. 45

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'associazione ha l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Art. 46

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 47

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'organizzazione o da un suo delegato fra gli aderenti all'associazione.

Art. 48

(Attuazione della convenzione)

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 49

(Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 50

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 51

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità statuarie e di solidarietà.

Art. 52

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle attività sociali.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

(Disposizioni finali)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa la giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Collegio Notarile di Mantova.

SOCI FONDATORI:

Cristina Gallesi

Anna Bevza

Michael Lamarre

Alice Cimatori

Veronica Codurri

